



===== Allegato "C " al n. 7.277 di Raccolta =====

===== STATUTO della Associazione =====

===== "SAN GIORGIO MARTIRE – Associazione di Volontariato" =====

===== ART. 1 =====

===== (Denominazione e sede) =====

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia, l'Associazione con personalità giuridica denominata: SAN GIORGIO MARTIRE Associazione di Volontariato. =====

Soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore, l'Associazione aggiungerà alla denominazione SAN GIORGIO MARTIRE Associazione di Volontariato anche la locuzione/acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) =====

L'Associazione SAN GIORGIO MARTIRE Associazione di Volontariato ha sede legale in via Cavour n.56 nel Comune di Petrella Tifernina (Campobasso) e opera prevalentemente nel territorio della Regione Molise e se del caso nell'intero territorio nazionale ed internazionale. =====

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. =====

===== ART. 2 =====

===== (Statuto) =====

L'Organizzazione di volontariato (di seguito, anche "Associazione") è disciplinata dal presente statuto, ed agisce ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti CTS), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. =====

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. =====

===== ART. 3 =====

===== (Efficacia dello statuto) =====

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa. =====

===== ART. 4 =====

===== (Interpretazione dello statuto) =====

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell'art. 12 delle preleggi al codice civile. =====

===== ART. 5 =====

===== (Scopo, finalità e attività) =====

L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati (o delle persone giuridiche aderenti agli enti associati), attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 32 CTS. =====

L'Associazione SAN GIORGIO MARTIRE Associazione di Volontariato esercita, dunque, in via esclusiva o quanto meno principale, una o più attività di interesse generale: =====

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.

112, e successive modificazioni; =====
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; =====
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; ==
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; =====
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; =====
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; =====
m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore; =====
q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; =====
t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; =====

Le finalità vengono perseguite attraverso la predisposizione di idonei e specifici progetti, l'organizzazione di conferenze, seminari, convegni aperti al pubblico, l'allestimento di corsi di studio, la programmazione e la realizzazione di ricerche, di pubblicazioni scientifiche, scambi culturali a livello regionale, nazionale ed internazionale, borse di studio, la raccolta, per metterlo a disposizione della pubblica consultazione, di materiale bibliografico e tutto quanto possa favorire la promozione e la diffusione del benessere sociale, della cultura e della solidarietà sociale e sportiva. =====

L'Associazione, per il conseguimento delle proprie finalità, sostiene ad attua le seguenti iniziative: =====

Attività di analisi, ricerca, catalogazione, documentazione di tipo archeologico, storico ed artistico, nonché la diffusione dei risultati di tali attività con l'ausilio di strumenti editoriali e multimediali, realizzazione di mostre, etc.; =====

Promozione, creazione, avviamento e gestione dei centri di documentazione e d'informazione, di attività e servizi culturali e ricreativi, di biblioteche ed archivi; =

Promozione del turismo locale mediante la proposta di itinerari religiosi, archeologici e naturalistici alternativi ai flussi consueti; =====

Consulenze tecniche e scientifiche ed attività nel campo della tutela e della promozione dei Beni culturali ed ambientali; =====

Attività di educazione e sensibilizzazione finalizzate alla conoscenza ed alla tutela dell'ambiente effettuata mediante la formazione professionale anche dei docenti scolastici e la promozione dell'organizzazione da parte di terzi di attività turistiche e culturali a scopo didattico e di sensibilizzazione; =====

Partecipazione allo svolgimento di manifestazioni culturali, turistiche e ricreative, concorrendo alla loro realizzazione; =====

Formazione di corsi di istruzione tecnica mediante sussidi e consulenze teoriche -pratiche, in settori diversificati (archeologia, ricerca storica ed artistica, etc.); ===

Pubblicazioni in proprio, acquisto, divulgazione, pubblicazioni, edizioni



fonografiche, audiovisive, multimediali, materiale vario di interesse culturale, scientifico ed artistico. =====

Stipula di convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione dei servizi sociali.

Stipula di convenzioni con enti pubblici e privati per la rivalutazione e la conservazione di beni immobili e mobili di interesse storico ed artistico. =====

L'Associazione ha, altresì, come obiettivo la valorizzazione del territorio non solo come luogo fisico, ma come l'insieme delle culture, delle relazioni, degli attori che hanno vissuto e fanno riferimento ad esso al suo patrimonio materiale ed immateriale, caratterizzandone la destinazione come luogo di turismo esperenziale, religioso, di comunità. =====

L'Associazione anche per la costituzione di reti nazionali e internazionali, può partecipare a bandi di livello regionale ed europei e ai programmi di cooperazione Territoriale Europea e ai programmi a gestione diretta della Commissione Europea.

L'Associazione in piena coerenza con la Convenzione del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società siglata a Faro in Portogallo il 27 ottobre 2005 e ratificata dal Parlamento Italiano nel 2020 promuove la valorizzazione del patrimonio culturale in tutti i suoi aspetti sostenendo l'idea che la conoscenza e l'uso del patrimonio, la piena titolarità culturale delle comunità rientrino nel diritto di partecipazione dei cittadini alla vita culturale. =====

Promozioni dei progetti di volontariato sportivo. =====

Per il miglior conseguimento delle proprie finalità, l'Associazione si potrà avvalere di 3 (Tre) ben distinti dipartimenti e precisamente: =====

a) Dipartimento per i Servizi Sociali "VERSO L'ALTRO"; =====

b) Dipartimento per gli studi scientifici, storico-culturali "TIFERNUM" =====

c) Dipartimento per le attività sportive "MENS SANA". =====

La responsabilità organizzativa e del buon funzionamento di ciascuno di tali dipartimenti è affidata ad altrettanti delegati esperti o capi dipartimento, aventi funzioni meramente consultive, che, parteciperanno al Consiglio Direttivo, ogni qualvolta esso si riunisca. =====

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse. =====

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. =====

===== ART. 6 =====

===== (Ammissione degli associati e numero minimo) =====

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e/o gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. =====

L'Associazione dovrà osservare il numero minimo di persone fisiche o giuridiche richiesto dalla normativa vigente, e in particolare dall'art. 32 CTS. Se tale numero viene meno, la stessa dovrà ripristinarlo entro un anno o, in alternativa, chiedere l'iscrizione in altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore. =====

L'ammissione all'Associazione è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione, dall'Organo di Amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli Associati a cura dello stesso Organo. =====

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di Amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si

pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. =====
L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e
non rivalutabile. =====

===== ART. 7 =====

===== (Diritti e doveri degli associati) =====

Gli associati hanno il diritto di: =====
• eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; =====
• essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento; ===
• essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività
prestata, ai sensi di legge; =====
• prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del
rendiconto, consultare i verbali; =====
• votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto; =====

• esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da presentare al Presidente ===
e il dovere di: =====

• rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno; =====
• svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo
personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed
esclusivamente per fini di solidarietà; =====
• versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. =====

===== ART. 8 =====

===== (Qualità di volontario) =====

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro
subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con
l'Associazione. =====

===== ART. 9 =====

===== (Perdita della qualifica di associato) =====

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. =====

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'Organo
Amministrativo, che dovrà adottare apposita delibera e comunicarla all'interessato.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso
dall'Associazione. =====

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le
giustificazioni dell'interessato (in alternativa la delibera può essere assunta da altro
organo purché eletto dalla medesima, con possibilità di appello entro 30 gg.
all'Assemblea). La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata
all'associato. =====

Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili e rimborsabili. =====

===== ART. 10 =====

===== (Gli organi sociali) =====

Sono organi dell'Associazione: =====

- l'Assemblea dei soci; =====
- l'Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo); =====
- il Presidente; =====
- il Vice-Presidente; =====
- l'Organo di controllo (eventuale/obbligatorio al superamento delle soglie



dimensionali di cui all'art. 30, co. 2, CTS); =====
• il Revisore legale o l'Organo di revisione (eventuale/obbligatorio al superamento
delle soglie dimensionali di cui all'art. 31 CTS). =====
Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il compenso agli eventuali membri
dell'organo di controllo in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397, co. 2, cod.
civ. =====

È riconosciuto, ai destinatari delle cariche sociali, il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello
svolgimento della funzione e preventivamente autorizzate dall' Organo
d'Amministrazione. =====

===== ART. 11 =====
===== (Assemblea) =====

L'Assemblea è l'organo sovrano, è costituita dagli associati ed è presieduta dal
Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. =====

L'Assemblea è convocata, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, almeno una
volta all'anno dal Presidente, o da chi ne fa le veci, in tutti i casi nei quali se ne
ravvisi la necessità o quando ne fanno richiesta un decimo degli associati. =====

La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni
prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario,
il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. =====

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, WhatsApp,
spedita/divulgata almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea al
recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede
dell'organizzazione. =====

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. =====

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal
verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti
gli associati. =====

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata
per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in
tutti gli altri casi. =====

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da
almeno tre mesi. =====

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati,
conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero di deleghe
pari a 2 (due) (da rapportare al numero degli associati iscritti nel libro dei soci) [es.
n. 1 delega per le Associazioni con un numero di associati da 7 a 20; n. 2 deleghe,
per le Associazioni con un numero di associati da 21 a 35; n. 3 deleghe, per le
Associazioni con un numero di associati da 36 in su]. =====

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché
sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. =====

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro
responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. =====

===== ART.12 =====
===== (Competenze inderogabili dell'Assemblea) =====

L'Assemblea ordinaria: =====

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto
incaricato della revisione legale dei conti; =====
- approva il bilancio di esercizio; =====

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; =====
- delibera sulla esclusione degli associati; =====
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; =====
- delibera sugli altri oggetti =====

L'Assemblea straordinaria: =====

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto; =====
- delibera lo scioglimento; =====
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione; =====

Al contenuto obbligatorio sopra indicato, ciascuna Associazione potrà attribuire all'Assemblea ulteriori compiti, come ad es. l'approvazione del regolamento interno, del regolamento di funzionamento dell'ente (...), sempre in linea con lo statuto vigente. Ulteriori previsioni potranno essere inserite, tenendo conto delle modalità di approvazione. =====

===== ART. 13 =====

===== (Assemblea ordinaria) =====

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega. =====

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. =====

===== ART. 14 =====

===== (Assemblea straordinaria) =====

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. =====

===== ART. 15 =====

===== (Organo di amministrazione) =====

L'Organo di Amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. =====

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero 5 (Cinque) membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate, (ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati), per la durata di anni 3 (Tre) e sono rieleggibili per 3 (Tre) mandati. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 cod. civ., che qui si intende integralmente richiamato. Parimenti, al conflitto di interessi degli amministratori si applica, richiamandone integralmente il contenuto, l'art. 2475-ter cod. civ. =====

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. =====

Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. =====

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente dell'Organo di Amministrazione ed è nominato dall'Assemblea congiuntamente agli altri membri dell'Organo di Amministrazione. =====

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le

limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. =====

===== ART. 16 =====

===== (Presidente e Vice-Presidente) =====

Il Presidente dell'Associazione rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. =====

Su deliberazione dell'Organo di Amministrazione il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad esterni allo stesso Consiglio Direttivo.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti, tra i propri componenti. =====

Il Presidente resta in carica 3 (Tre) anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. =====

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi e convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato. =====

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. La sua nomina è demandata ad apposito regolamento interno. =====

===== ART. 17 =====

===== (Organo di controllo) =====

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 CTS. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ. e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 co. 2, cod. civ. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. =====

L'organo di controllo: =====

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; =====
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; =====
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale =====
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. =====

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. =====

===== ART. 18 =====

===== (Revisione legale dei conti) =====

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. =====

===== ART. 19 =====

===== (Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili) =====

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività



statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. =====

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. =====

===== ART. 20 =====

===== (Risorse economiche) =====

L'Associazione, con riguardo alle attività di interesse generale svolte, può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Essa può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: =====

- quote associative; =====
- contributi pubblici e privati; =====
- donazioni e lasciti testamentari; =====
- rendite patrimoniali; =====
- attività di raccolta fondi; =====
- rimborsi da convenzioni; =====
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017. =====

===== ART. 21 =====

===== (I beni) =====

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono alla stessa intestati. =====

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti. =====

===== ART. 22 =====

===== (Bilancio) =====

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. =====

Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore. =====

===== ART. 23 =====

===== (Bilancio sociale) =====

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, in osservanza della disciplina vigente. =====

In tali casi l'Associazione dovrà ottemperare agli oneri di pubblicazione nel proprio sito internet delle informazioni e dei documenti previsti dall'art. 14 CTS. =

===== ART. 24 =====

===== (Libri sociali) =====

L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali: =====

1. il libro degli associati; =====
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; =====

3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione; ==
4. il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale; =
Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso
espressa richiesta scritta al Presidente. =====

ART. 25 =====

(Convenzioni) =====

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56,
co. 1, del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di Amministrazione che ne
determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente
dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. =====

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede
dell'Associazione. =====

ART. 26 =====

(Volontari) =====

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite
dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a
disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere
svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche
indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può
essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. =====

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro
subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con
l'associazione. =====

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione, nei limiti delle previsioni
contenute nell'art. 17 CTS, soltanto le spese effettivamente sostenute e
documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni
preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati
rimborsi spese di tipo forfetario. =====

ART. 27 =====

(Personale retribuito) =====

L'Associazione potrà avvalersi di personale retribuito ai sensi dell'art. 33 CTS, nei
limiti necessari al suo regolare funzionamento o in quelli necessari a qualificarne o
specializzarne l'attività svolta. =====

Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può, in ogni caso, essere
superiore al limite del 50% del numero dei volontari. =====

I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e
da apposito regolamento adottato dalla stessa. =====

ART. 28 =====

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti) =====

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie,
infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 CTS. ==

ART. 29 =====

(Assicurazione dell'Associazione) =====

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale
ed extra contrattuale della organizzazione stessa. =====

ART. 30 =====

(Devoluzione del patrimonio) =====

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa
destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le
disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, o in mancanza alla



Fondazione Italia Sociale, nei modi e secondo le modalità previste dall'art. 9 CTS.

===== ART. 31 =====

===== (Disposizioni transitorie) =====

Fino alla naturale scadenza di mandato, è mantenuta la composizione attuale del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi sociali in essere al momento dell'approvazione del presente statuto, fatti salvi gli adeguamenti inderogabili di cui alla disciplina vigente.

===== ART. 32 =====

===== (Disposizioni finali) =====

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

firmato in calce ed a margine dei fogli intermedi: =====

Domenico Di Franco =====

Notaio Gabriele Gamberale =====

(impronta del sigillo) =====